

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

PROVINCIA DI SALERNO

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024,
RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE**

In data 17-12-2024, alle ore 16,00, presso il Comune di CASTEL SAN LORENZO,

la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Responsabile dell'Area Amministrativa Pasquale Vito Peduto 

Responsabile dell'Area Tecnica Vito Brenca 

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP

Alfonso Rianna 

CISL FP

Guido Monaco 

UIL FPL

Carlo Astone 

RSU Aziendale

Francesca Peduto 

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che con delibera n. 146 del 07.12.2022, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 20.12.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023/2025, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 267 del 30.07.2024 si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022;

Richiamata la delibera n. 83 del 20.11.2024, con la quale la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'integrazione delle risorse variabili in applicazione della disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 79, propedeutico all'avvio della contrattazione decentrata integrativa di parte economica, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 442 del 04.12.2024 è stata formalizzata la costituzione del fondo delle risorse stabili e variabili, sulla scorta delle direttive dell'Amministrazione comunale;

Rilevato che, a seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 17-12-2024 è stato avviato il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;

In data 17-12-2024 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente per l'anno 2024. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

FPCH
[Signature]

CIRL F*
[Signature]

UIL FDC
[Signature]

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, in applicazione della disciplina inserita nel CCDI di parte normativa sottoscritto il 20.12.2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo CCDI di parte economica che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.
 - > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
 - > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento agli articoli 16, 23 e 31;
 - > CCNL del 16/11/2022 e CCNL del 21/05/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, nonché i contratti collettivi nazionali relativi al previgente comparto CCNL per il comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo, relativamente alle disposizioni non disapplicate dai richiamati contratti delle Funzioni Locali.
2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, con particolare riferimento ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dai succitati artt. 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001 testo vigente.

Art. 3

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 4

Disposizioni generali per la costituzione del fondo delle risorse decentrate

1. Si rammenta e premette che la costituzione del fondo per la contrattazione delle risorse del salario accessorio è prerogativa esclusiva dell'Ente e che, pertanto, la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 è avvenuta con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, R G n. 267 del 30.07.2024 e n. 442 del 04.12.2024, i cui elementi sono riportati nei seguenti articoli.

Art. 5

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022


In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) e alla lettera b), viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 1	
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018	
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018; Fondo risorse stabili storicizzato a seguito riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 69.058,91
Le risorse stabili di cui al precedente periodo sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 16)	€ 1.331,20
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 1.180,98
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 327,34
lettera g) - Risorse corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	
Lettera b) - Risorse per le unità di personale in organico	
Risorse per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;	€ 929,50
Lettera c) - Risorse per incremento dotazioni organiche	
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in caso di incremento del personale rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018;	
Lettera c) - Risorse per incremento stipendi tabellari	
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 2.042,17
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Comma 1-bis	
Dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1, già a carico del bilancio	
TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 74.870,10

Art. 6

Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili" può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.



2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B		Anno 2024
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 2		
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21/05/2018		
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001		
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dall'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023 - AREA TECNICA		€ 30.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.		€ 1.000,00
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima		
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000		
Lettera b) - Risorse destinate alla performance organizzativa e individuale (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)		
Lettera c) - Risorse destinate al finanziamento di funzioni connesse a scelte organizzative e gestionali dell'Ente (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)		
Lettera d) - Economie fondo lavoro straordinario		
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 3		
Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative , in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, secondo cui dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse decentrate in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.		
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo 2019 - 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo		
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente		€ 7.727,51
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI		€ 38.727,51

PROSPETTO GENERALE

TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 74.870,10
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 38.727,52
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 113.597,62

Art. 7

Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, l'Ente, annualmente, procede alla determinazione del fondo destinato al lavoro straordinario, che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL del 01.04.1999 e a seguito riduzione del 3% operata ai sensi del comma 4 dello stesso art. 14, risulta quantificato in

un importo fisso pari ad

€ 1.521,82

Specimen

CISY FR

JIG FDC

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore.

4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

Art. 8

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

4. La R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'"*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*", come definito dal CCNL di comparto, all'"*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*", a carico del bilancio dell'ente e all'"*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*", come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

5. Sulla scorta dei predetti orientamenti, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, comprensivo delle risorse destinate al lavoro straordinario e al finanziamento degli incarichi di E.Q., risulta determinato in un importo

complessivo pari ad: **€ 94.391,49**

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2024	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 74.870,10	€ 1.331,20	Art. 67, comma 2 - lettera a) – del CCNL 21.05.2018
		€ 1.180,98	Art. 67, comma 2 - lettera b) – del CCNL 21.05.2018
		€ 929,50	Art. 79, comma 1 - lettera b) – del CCNL 16.11.2022
		€ 2.042,17	Art. 79, comma 1 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
		€ 0,00	Art. 79, comma 1-bis – del CCNL 16.11.2022
		€ 7.727,51	Art. 80, comma 1 – del CCNL 16.11.2022
FONDO VARIABILI	€ 38.727,52	€ 0,00	Art. 79, comma 2 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
			Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2023
		€ 30.000,00	Risorse incentivi tecnici Codice dei contratti
		€ 0,00	Risorse accertamenti dell'imposta IMU e TARI

		€ 1.000,00	Risorse rilevazioni ISTAT art. 70-ter del CCNL 21/05/2018
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	€ 113.597,62	€ 44.211,36	€ 69.386,26

7. Sulla scorta dei predetti dati, si prende atto che si è proceduto alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate 2024 soggette al limite 2016	Fondo lavoro straordinario	Fondo elevate qualificazioni	Fondo da considerare per la riduzione
€ 69.386,26	€ 1.521,82	€ 38.425,00	€ 109.333,08

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto del limite di spesa anno 2016, il fondo delle risorse decentrate deve essere

decurtato di un importo pari ad **-€ 14.941,59** in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, escluse le somme da non considerare, è stato determinato in un importo superiore a quello utilizzato nell'anno 2016.

10. Pertanto, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene rideterminato in un importo complessivo pari ad **€ 98.656,03** comprensivo delle risorse neutre non soggette al limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017.

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 9

Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2023 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL del 21/05/2018 sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018 e dall'art. 79, comma 1 - lettera d), del CCNL del 16/11/2022. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati ai differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 sono finanziati sempre dal fondo delle risorse stabili.

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate in base alla previgente disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL 2016/2018 e dei differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16.11.2022, a carico del fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2024, ammontano

ad un importo complessivo di **€ 29.942,60**

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento dei differenziali stipendiali da effettuare nell'anno 2024 – Art. 14 del CCNL 16/11/2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni economiche all'interno delle Aree con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso dei requisiti definiti dal CCDI di parte normantiva.

Per il finanziamento dei differenziali stipendiali previste con il presente accordo si procede alla costituzione di apposito fondo, prelevate dalle risorse stabili, per un importo di **€ 1.658,28**

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2024. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Per l'anno 2024 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, di cui alla citata Tabella D, sono determinate in un importo di € 5.171,76

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 98.656,03
Finanziamento degli istituti stabili	€ 36.772,64
Fondo disponibile risorse decentrate 2024	€ 61.883,39

Art. 10

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. A seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissi e continuativi, il fondo disponibile comprensivo delle restanti risorse stabili e delle "risorse decentrate variabili", viene rideterminato in un importo di € 61.883,39
2. Il predetto fondo è destinato al finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.
3. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 80 del CCNL 16.11.2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa	
> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della performance organizzativa e individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 14.383,39
Lettera b): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 1.500,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16.11.2022	
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 2.500,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.500,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16.11.2022	€ 6.000,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022	€ 1.000,00

SPC/14

CISL/14

UIL/14

	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16.11.2022	€ 4.000,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dall'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023	€ 30.000,00
	> Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 1.000,00
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
Lettera k): Fondo risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2, del CCNL del 16.11.2022.		
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI		€ 61.883,39

Art. 11

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

▷ Agenti di Polizia locale

Risorse necessarie Totale € 0,00

2. Reperibilità

Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno
Servizio polizia locale	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 6 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 2.500,00

3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

FPCGIL
[Signature]

CIDLF
[Signature]

[Signature]

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 1.500,00

4. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come diseguito indicato:

Peso delle 3 casuali + indice dell'Ente	Misura delle Indennità
DA 1 A 3 PUNTI	€ 1,00
DA 4 A 6 PUNTI	€ 2,00
DA 7 A 10 PUNTI	€ 3,00

Tale indennità è assegnata solo nei giorni di effettiva presenza in servizio degli aventi diritto.

Risorse necessarie Totale € 1.500,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

La disciplina per l'attribuzione della specifica indennità definita con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa entra in vigore dal 1° Gennaio 2024

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 6.000,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità è di € 2,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio di n. 2 unità.

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 del CCDI di parte normativa 2023/2025, come di seguito indicato:

Risorse necessarie Totale € 1.000,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 assegnati all'area di vigilanza che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 4.000,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 16/11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 14.383,39 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.
- b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti vigente nell'Ente ..
- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di servizio, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori secondo i criteri stabiliti nel CCDI parte normativa.

9. Incentivi correlati aspecifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2024 le risorse così distinte:

- A. gli incentivi per le "funzioni tecniche" da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti con apposito regolamento comunale, per i quali viene previsto un fondo di **€ 30.000,00**
- B. Le risorse pari ad **€ 1.000,00** sono utilizzate per l'erogazione dei compensi connessi a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti organizzati dall'ISTAT. Tali somme sono attribuite esclusivamente ai dipendenti per le rilevazioni statistiche effettuate al di fuori dell'orario di servizio dai dipendenti del Centro Comunale e sono a totale a carico del contributo onnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall'ISTAT e dagli Organismi pubblici autorizzati per legge, in base a quanto disposto dall'art. 70-ter del CCNL 21/05/2018.

Art. 12

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 20.12.2023.

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP
CISL FP
UIL FPL

Alfonso Rianna
Guido Monaco
Carlo Astone

RSU Aziendale

Francesca Peduto

Delegazione Trattante di parte pubblica nelle persone di
Responsabile dell'Area Amministrativa Pasquale Vito Peduto
Responsabile dell'Area Tecnica Vito Brenca

